



COMUNE DI BUDONI

Provincia di Sassari

Zona Omogenea Olbia Tempio

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 1 Disposizioni Generali

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 04 Marzo 1987, n. 145 l'armamento della Polizia Locale di Budoni per le finalità di cui alla legge 7 Marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti della Polizia Locale di Budoni, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, per difesa personale e per l'impiego legittimato dalla vigente normativa, è la pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9x21 mm., sia per il personale maschile sia per quello femminile.

2. La Polizia Locale di Budoni è dotata altresì di sciabola per i servizi di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 3 Numero delle armi e munizioni in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2, comma 1, e delle relative munizioni, in dotazione alla Polizia Locale di Budoni, è fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Nuoro, ed è pari al numero degli appartenenti al Comando con la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato del 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma come dotazione di riserva. Per il numero complessivo delle munizioni si applicano gli stessi principi previsti al periodo precedente, tenendo conto che la dotazione di munizioni assegnata ad ogni arma è pari a nr. 50 (cinquanta) cartucce.

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente viene individuato il numero complessivo delle sciabole. Le stesse potranno essere utilizzate dagli appartenenti alla Polizia Locale di Budoni in occasione di Cerimonie, Feste o Funzioni Pubbliche.

3. Il Sindaco denuncia alla locale Questura, ai sensi dell'art. 38 del T.U.LP.S., le armi in dotazione al Comando di Polizia Locale di Budoni

Art. 4 Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio di appartenenza del Comune di Budoni, il personale della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, svolge con l'arma in dotazione tutti i servizi in relazione alle funzioni di istituto ed a quelle specifiche attribuite dall'art. 5 della Legge 07 marzo 1986, n. 65, e dalla Legge regionale n° 9/2007.

2. Tutti i servizi di rappresentanza (anche relativi a scorta Gonfalone) e di Guardia d'Onore, in occasione di Cerimonie, Feste o Funzioni Pubbliche, devono essere espletati senza l'arma in dotazione.

3. I servizi prestati in abiti borghesi sono svolti con o senza l'arma assegnata su disposizione del Comandante della Polizia Locale.

Art. 5 Assegnazione dell'arma e sostituzione munizioni

1. L'arma dotata di due caricatori e delle relative munizioni è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti della Polizia Locale di Budoni, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

2. L'assegnazione dell'arma viene disposta previo accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, da effettuarsi a cura del medico competente che, se del caso, può avvalersi di consulenze di organismi civili e militari o di professionisti esterni. Lo stesso accertamento verrà

effettuato con cadenza quinquennale, salvo l'insorgere di eventuali problematiche di carattere psico-fisico ed attitudinale emerse prima della suddetta scadenza ed accertate da medico competente, su proposta del Comandante della Polizia Locale.

3. Oltre all'accertamento di cui al comma precedente, la prima assegnazione dell'arma viene disposta previo superamento di un corso di corretto maneggio ed uso delle armi da effettuarsi presso una sezione di Tiro a Segno Nazionale.

4. Del provvedimento di assegnazione e del numero di matricola dell'arma assegnata viene fatta annotazione nella tessera personale di riconoscimento.

5. Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite obbligatoriamente almeno ogni cinque anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono utilizzate per i tiri di addestramento.

6. Le munizioni in dotazione al Comando custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni dieci anni. Le stesse sono usate per tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito Servizio Artificieri dell'Esercito.

Art. 6 Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma assegnata, con caricatore pieno, innestato e senza colpo in canna, deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, unitamente ad un caricatore di riserva. Ogni caricatore non può contenere più di 15 (quindici) cartucce.

2. Per i servizi prestati in abiti borghesi l'arma è portata in modo non visibile.

3. Il Comandante e gli Ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate ed inoltre non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7 Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espletati al di fuori del territorio di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli appartenenti della Polizia Locale di Budoni, cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima anche al di fuori del territorio di competenza, per compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8 Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia prestato con l'arma in dotazione.

2. Nei casi di cui al comma precedente, il Sindaco del Comune di Budoni comunica al Prefetto territorialmente competente il numero degli addetti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio di appartenenza, il tipo di servizio in cui saranno impiegati e la durata presumibile della missione.

Art. 9 Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale in seguito a flagranza di illecito

1. Il porto dell'arma è consentito al di fuori del territorio di appartenenza nei casi di flagranza dell'illecito, allorché la consumazione dello stesso abbia avuto inizio nel territorio di competenza.

Art. 10 Prelevamento e versamento dell'arma

1. A seguito del provvedimento di assegnazione, l'arma ed il relativo munizionamento sono consegnati all'assegnatario dal Comandante (consegnatario) o da eventuale sub-consegnatario, i quali provvedono all'annotazione sul registro all'uopo predisposto.

2. L'assegnazione dell'arma deve essere revocata o sospesa con provvedimento del Sindaco e conseguentemente l'arma ed il relativo munizionamento devono essere consegnati al Comandante (consegnatario) o a eventuale sub-consegnatario nelle seguenti ipotesi:

- quando siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- quando viene meno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
- all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro;
- in tutti gli altri casi, non previsti nei punti precedenti, in cui la revoca o la sospensione sia disposta con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Art.11 Doveri dell'assegnatario

1. L'assegnatario dell'arma deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione ordinaria e la sua pulizia;
- segnalare immediatamente al Comandante (consegnatario) o a eventuale sub-consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- fare immediata denuncia in caso di sottrazione o smarrimento dell'arma, di parte di essa e delle munizioni alla locale Questura, consegnando copia della denuncia vidimata al Comando di appartenenza;
- segnalare al Comando di appartenenza la modifica dell'indirizzo di residenza da annotarsi sul libretto di tiro e sul decreto di assegnazione.
- astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei al Comando;
- mantenere l'arma priva di proiettile nella camera di scoppio e con la sicura inserita fintanto che la situazione operativa non lo richieda, evitando di tenere armi cariche negli uffici;
- nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave (preferibilmente all'interno di una cassaforte a muro o di un armadio blindato), comunque fuori dalla portata di qualsiasi persona e, in particolare, dei minori, degli incapaci e dei tossicodipendenti;
- non abbandonare, per qualsiasi ragione, l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave e allarmati;
- astenersi dal depositare, anche per un breve momento, l'arma all'interno dell'armadietto dello spogliatoio;
- attenersi, nel maneggio delle armi ed in particolare in caso di rimozione del proiettile dalla camera di scoppio, sempre a criteri di massima prudenza;
- astenersi dal tenere l'arma assegnata in borse, borselli o contenitori similari.

2. In tutti i casi di utilizzo in servizio e per qualsiasi motivo dell'arma, è fatto obbligo di inoltrare immediatamente rapporto scritto al Comandante, specificando il motivo dell'uso ed il numero dei colpi sparati.

3. L'istituzione di armeria della Polizia Locale non è necessaria in quanto le armi da custodire sono in numero non superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce.

Conseguentemente, per la custodia delle armi e delle munizioni, per la loro assegnazione, ritiro e controllo si dovranno seguire le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del D.M. n° 145/1987.

4. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte dal Comandante della Polizia Locale ed in caso di sua assenza o di impedimento da sub consegnatario nominato con provvedimento del Sindaco.

Art. 12 Doveri del consegnatario e dei sub-consegnatari delle armi

1. Delle armi assegnate ma per qualsivoglia motivo restituite, delle armi sospese e revocate e delle armi di riserva, oltre che del relativo munizionamento, il consegnatario e l'eventuale sub-consegnatario curano con la massima diligenza la custodia e la tenuta dei registri.

Art. 13 Addestramento al tiro

1. Gli appartenenti al Comando Polizia Locale di Budoni, assegnatari dell'arma in via continuativa, effettuano ogni anno i corsi di addestramento al tiro statico presso un poligono abilitato. Inoltre il Comandante può decidere di sottoporre solo un'aliquota determinata del personale del Comando ad un corso di tiro operativo da effettuarsi in un poligono istituito a norma di legge.

2. Qualora il poligono di tiro non abbia sede nel territorio del Comune di Budoni, il personale della Polizia Locale, munito della tessera di riconoscimento, comandato ad effettuare le esercitazioni di tiro mediante disposizione di servizio, è autorizzato a portare l'arma assegnata nel/i giorno/i stabilito/i, fino alla sede del poligono e viceversa. Tale disposizione di servizio è comunicata al Prefetto almeno sette giorni prima.

Art. 14 Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme della Legge 07 marzo 1986, n. 65 e del D.M. 04 marzo 1987, n. 145 e della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e *ss.mm.ii.*, nonché del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e viene comunicato al Prefetto di Nuoro ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 04 marzo 1987, n. 145 ed al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della Legge 07 marzo 1986, n. 65.